CAMERA DEI DEPUTATI N. **2398**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASASCO, NEVI, DE PALMA, TENERINI, BATTILOCCHIO, LOVECCHIO, RUBANO, SALA, TASSINARI

Disposizioni concernenti la temporanea esclusione degli incrementi salariali derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito e dei contributi previdenziali obbligatori

Presentata il 13 maggio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge persegue due connesse finalità: ridare forza alla contrattazione collettiva nazionale, incentivandola, e aumentare le retribuzioni dei lavoratori dipendenti. Entrambe le finalità vengono perseguite prevedendo che la parte di aumento retributivo riconosciuta a seguito del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro sia esente dall'imposizione fiscale e dalla contribuzione previdenziale obbligatoria. Si prevede, in via sperimentale, di applicare tale beneficio a tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro che saranno rinnovati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge e il 31 dicembre 2027. L'esenzione fiscale e contributiva si applicherà per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di ciascun rinnovo contrattuale. Si presume che nel triennio 2025-2027 saranno rinnovati tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro in essere. L'articolo unico della presente proposta di legge prevede una durata « mobile » del triennio in cui è applicato il beneficio proprio al fine di comprendervi la totalità dei lavoratori coinvolti. Per quantificare l'onere finanziario del presente intervento normativo, sulla base di una valutazione estremamente prudenziale, sono ipotizzati una platea di quindici milioni di lavoratori e un aumento retributivo medio di 1.200 euro annui. Tenuto conto che, nella prassi, il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro avviene con tempi diversi per cia-

scuno di essi e che il raggiungimento dell'accordo dipende da una molteplicità di fattori non preventivabili, la copertura finanziaria della legge è stata prevista per gli anni dal 2025 al 2030 in termini di spesa massima.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. In via sperimentale, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2027, gli aumenti retributivi riconosciuti ai lavoratori dipendenti del settore privato in forza del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non sono assoggettati ai contributi previdenziali obbligatori.

2. La disposizione del comma 1 si applica agli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati nel periodo di cui al medesimo comma 1 e ha efficacia per un periodo di tre anni decorrente dalla data di decorrenza dell'aumento retributivo previsto in sede contrattuale.

3. La disposizione del comma 1 si applica nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro annui.

4. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi iscritti nel bilancio dello Stato per gli importi indicati nell'allegato A annesso alla presente legge.

ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 4)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa

MISSIONE/programma	2025	2026	2027	2028	2029	2030
23. FONDI DA RIPARTIRE (33)	250	250	250	250	250	250
23.1 Fondi da assegnare (1)	100					
23.2 Fondi di riserva e speciali	150	250	250	250	250	250
1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29)	250	250	250	250	250	250
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte	250	250	250	250	250	250
TOTALE	500	500	500	500	500	500